

**VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4, COMMA 2, L. 20.5.1970 n. 300**  
**ACCESSI AGLI STABILI DIREZIONALI**  
**BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.**

Il giorno 4 marzo 2010, in Bergamo

**Tra**

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BPB"

**e**


La Rappresentanza Sindacale Aziendale costituitasi nella Unità produttiva di Bergamo / Organo di coordinamento delle RSA nell'ambito della seguente Organizzazione Sindacale:

- Falcri

d'ora in poi denominata R.S.A.

**Premesso che:**

1. Banca Popolare di Bergamo individua la necessità - anche tenuto conto delle normative e procedure previste in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e alla luce delle previsioni di cui all'art. 26, co. 4 Codice Privacy e dell'Autorizzazione n. 1/2008 del Garante - di normare l'accesso fisico alle sedi dell'Azienda quale obiettivo primario di sicurezza, al fine di garantire sia la salvaguardia dell'integrità fisica delle persone sia la protezione degli asset aziendali in maniera commisurata al loro livello di criticità.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al punto 1 delle presenti premesse Banca Popolare di Bergamo intende definire le opportune norme per disciplinare gli accessi fisici dei dipendenti (nonché dei collaboratori esterni e dei clienti) ai locali ed alle aree degli edifici ove si svolgono le attività di business dell'Azienda.
3. L'adozione delle più opportune misure per garantire la protezione delle aree e dei locali, ai fini della loro custodia e accessibilità è motivato dalle seguenti necessità:
  - obbligo di garantire la sicurezza dei dipendenti, evitando l'accesso di personale non identificato presso i luoghi di lavoro;
  - obbligo di garantire la riservatezza, l'integrità e la confidenzialità delle informazioni trattate nell'ambito del luogo di lavoro, in modalità cartacea o informatica;
  - opportunità di adottare una misura tecnica che consenta un miglior governo del rischio connesso alla gestione delle emergenze.
  - obbligo di garantire i controlli richiesti per il presidio dei rischi operativi aziendali, perseguendo politiche che garantiscano livelli di sicurezza adeguati ed omogenei per il Gruppo.
4. Il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle misure di sicurezza richiamate nei punti precedenti delle presenti premesse riguardano i seguenti edifici/aree:
  - Bergamo, piazza Vittorio Veneto 8
5. L'accesso da parte dei dipendenti agli edifici/aree indicate al precedente punto 4 avverrà mediante l'utilizzo di apposite tessere (di seguito "badge") assegnate a ciascun dipendente.
6. La Banca ha illustrato alle R.S.A. le misure di sicurezza che intende adottare per la tutela dei dipendenti e la salvaguardia del patrimonio aziendale, mediante un sistema di controllo accessi tramite badge, al fine di impedire indebiti accessi negli edifici e/o in aree riservate da parte di persone non autorizzate.
7. La Banca ha evidenziato la necessità di effettuare il controllo degli ingressi e delle uscite dagli stabili, nonché delle aree riservate, tramite badge personale e numerato, per mezzo del quale sarà possibile registrare su apposito archivio di sistema, per ciascun accesso, la data, l'ora di transito nonché il numero del badge utilizzato.
8. Più specificamente il progetto prevede l'installazione di lettori di badge presso i tornelli degli stabili di cui al precedente punto 4, al fine di consentire l'accesso solamente al personale in possesso della Tessera di Identificazione aziendale abilitata per l'accesso allo stabile o da abilitare da parte del personale di ricevimento dopo identificazione del richiedente.



9. La gestione del Sistema sopra indicato per tutti gli aspetti tecnico/organizzativi e operativi farà capo all'Unità Operativa Ufficio Cifrature e Controllo Accessi, all'interno del Settore Sicurezza Fisica di UBI Sistemi e Servizi.

*Quanto sopra premesso e considerato quale parte integrante ed inscindibile del presente Accordo, le*

*Parti convengano quanto segue*

#### **Dichiarazione della Banca**

*La Banca dichiara che non ha in dotazione né intende dotarsi di impianti, apparecchiature, programmi e/o altri strumenti di qualsiasi genere che siano finalizzati al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.*

#### **Art. 1**

Le parti individuano negli edifici/aree di cui al punto 4 delle premesse le unità destinatarie del presente Verbale di Accordo e concordano fin d'ora che, qualora fosse individuata in futuro l'esigenza di estendere gli interventi di cui sopra anche ad altri edifici/aree, nell'ambito della medesima Unità produttiva, con modalità invariate rispetto a quelle di cui trattasi, sarà automaticamente estesa a tali unità la disciplina qui pattuita, previa comunicazione preventiva alle R.S.A. da parte della Banca.

#### **Art. 2**

La Banca, preventivamente all'attivazione del sistema, provvederà ad emanare idonea normativa aziendale per il corretto utilizzo del badge; copia di tale comunicazione sarà trasmessa, prima della sua diramazione, alle R.S.A.

#### **Art. 3**

L'utilizzo del badge sarà richiesto a tutto il personale per ogni ingresso e uscita dall'edificio attraverso l'uso di tornelli o analoghi strumenti di filtraggio situati negli ingressi principali, nonché al solo personale autorizzato per l'accesso alle aree riservate.

#### **Art. 4**

Il badge assegnato ad ogni dipendente recherà nome, cognome, foto identificativa, numero di tessera, marchio della Banca di appartenenza, marchio del Gruppo UBI Banca.


#### **Art. 5**

I server del sistema saranno installati in un locale tecnico al quale potrà accedere il solo personale abilitato. Il Software di gestione sarà protetto dalle misure di sicurezza necessarie a garantire la Riservatezza, l'Integrità e la disponibilità dei dati.

#### **Art. 6**

Sull'archivio del sistema sarà possibile registrare per ciascuna transazione effettuata (accesso o tentativo di accesso ai singoli varchi) i seguenti dati: data e ora di transito, identificativo del varco, numero di badge utilizzato.

Tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a 30 giorni, salvo motivate esigenze (quali, ad esempio, indagini giudiziarie in corso) che saranno comunque portare all'attenzione delle R.S.A. di competenza. Trascorso il

 2

periodo di conservazione i dati saranno cancellati dall'hard disk del sistema in via definitiva e senza possibilità di recupero.

#### Art. 7

Il sistema sarà configurato per consentire i seguenti distinti livelli di autorizzazione in funzione dei diversi profili di operatività consentita al personale abilitato, che potrà accedere al sistema solo previo inserimento della propria user-id e password:

- Un primo livello di utenza denominato "Amministratore" consentirà la creazione, modifica e cancellazione degli altri livelli di utenze e permetterà di operare sugli archivi storici del sistema per effettuare la verifica e l'eventuale estrazione di dati relativi ai transiti di cui al precedente art. 6 che precede, solo ed esclusivamente per i fini di cui al successivo art. 8. Saranno previsti privilegi di accesso in qualità di "Amministratore" per un numero massimo di 3 risorse dell'Unità Operativa Ufficio Cifrature e Controllo Accessi, all'interno del Settore Sicurezza Fisica di UBI Sistemi e Servizi. Tali "Amministratori" saranno nominati tramite una specifica lettera di incarico e i loro nominativi saranno comunicati alle R.S.A. firmatarie del presente accordo.
- Ulteriori livelli di utenze saranno attribuiti al personale della Banca o ai tecnici incaricati della manutenzione, ovvero al personale della Capogruppo UBI o ai tecnici incaricati della manutenzione, ovvero al personale esterno addetto alla sorveglianza e alla vigilanza; tali livelli permetteranno di operare sul sistema per interventi tecnici e/o sull'archivio dei badge (per inserire, modificare e verificare i dati del personale e dei terzi) e/o sull'archivio dei profili di autorizzazione (per associare le tessere ad un particolare profilo di autorizzazione che consenta l'accesso nelle aree e negli orari / giorni prestabiliti), con esclusione della possibilità di accesso ai dati storici di cui al precedente art. 6.

#### Art. 8

L'accesso ai suddetti dati storici potrà avvenire nei seguenti casi:

- verifiche periodiche sull'integrità dei dati e/o di eventuali tentativi di accesso non autorizzati ovvero di altre eventuali irregolarità nell'utilizzo del badge;
- necessità di accertamenti o verifiche conseguenti a fatti illeciti verificatisi nell'ambito degli stabili e denunciati alla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ovvero concernenti presunti comportamenti non conformi alla normativa aziendale sull'utilizzo del badge. Al verificarsi di tali casi l'Azienda informerà preventivamente le R.S.A., specificando data e ora dell'accesso, in tempo utile per consentire la preventiva presa visione di tale comunicazione; un rappresentante delle R.S.A., appositamente designato dalle stesse, potrà assistere alle relative operazioni.

#### Art. 9

Di ogni accesso ai dati storici di cui al precedente art. 7 verranno annotati data, ora e motivazione dell'accesso su apposito registro sottoscritto dai presenti. Nel caso di estrazione dei dati relativi ai transiti (data, ora, numero di badge, varco di ingresso / uscita), sul medesimo registro verranno annotati anche i dati estratti. I rappresentanti di cui all'art. 8 che precede hanno altresì la facoltà di verbalizzare la loro eventuale contrarietà all'estrazione dei dati e la relativa motivazione.

#### Art. 10

Preventivamente alla attivazione del sistema la Banca provvederà a fornire l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle previsioni di cui al citato articolo e dei successivi provvedimenti emessi dal Garante.



3

Letto, confermato e sottoscritto.

  
\_\_\_\_\_  
 **BANCA POPOLARE DI BERGAMO Spa**  
\_\_\_\_\_  
Falcri